

BGer 6B_105/2025 vom 14. April 2026

Bundesgericht, 2026-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_105_2025

FR: TF 6B_105/2025 du 14 avril 2026

IT: TF 6B_105/2025 del 14 aprile 2026

Erwägungen

E. 1.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).

E. 1.2

Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il gravame è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia considerare l'insieme degli elementi da essa presi in esame, sostanziando l'arbitrarietà di tale valutazione complessiva. Anche il principio "in dubio pro reo", richiamato dal ricorrente con riferimento alla mancanza di sufficienti accertamenti, non assume nella procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).

E. 2.1

Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, rimproverando alla Corte cantonale di non essersi confrontata con tutti gli argomenti difensivi da lui sollevati e di non avere quindi sufficientemente motivato il giudizio. Adduce in particolare che la

Corte cantonale avrebbe ignorato le sue dichiarazioni, espresse essenzialmente nell'arringa, con cui ha manifestato la convinzione che il fondo d'investimento G. _____ (in particolare il comparto H. _____) poteva legittimamente sottoscrivere le quote del fondo B. _____ (segnatamente il comparto D. _____), il quale poteva a sua volta lecitamente sottoscrivere il prestito obbligazionario emesso dalla I. _____ SA. Il ricorrente rimprovera inoltre alla CARP di non essersi confrontata con una sentenza di un Tribunale distrettuale lussemburghese, del 29 gennaio 2020, che attesterebbe la liceità dell'operazione incriminata. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la Corte cantonale avrebbe accertato che lo scopo finale dell'operazione gli sarebbe stato sottaciuto dall'autore principale (F. _____).

E. 2.2

Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP , 29 cpv. 2 Cost.) comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esami seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esami espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4, 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3).

E. 2.3

La Corte cantonale ha esposto in modo articolato nella sua sentenza (pag. 49 segg.) i motivi per cui ha ritenuto credibile la versione dei fatti resa dall'autore principale (F. _____) e, in particolare, la sua chiamata in correità del ricorrente e del correo A. _____. Ha d'altra parte spiegato puntualmente per quali ragioni le dichiarazioni di quest'ultimi, che avevano in concreto agito quali complici, non erano credibili (sentenza impugnata, consid. 37 pag. 77 segg.). La CARP ha segnatamente indicato i motivi per cui ha ritenuto ch'essi erano consapevoli del fatto che la banca K. _____ non era in alcun modo investitrice in prima persona nel fondo D. _____, ma che dietro i pretesi investimenti v'era sin dalle prime sottoscrizioni F. _____ stesso. Ha inoltre illustrato le ragioni per cui ha ritenuto ch'essi erano a conoscenza dell'effettiva natura dell'operazione incriminata, facendo al riguardo riferimento a elementi probatori specifici e dando atto della relativa valutazione nel giudizio impugnato. La Corte cantonale ha pure indicato i motivi per cui, contrariamente al contenuto del prospetto del comparto D. _____ e alle regole di prudenza, l'investimento di questo fondo in I. _____ SA non era diversificato e la circostanza era nota al ricorrente. Ha, a questo proposito, anche fatto riferimento a una presa di posizione della "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) lussemburghese, che ha ravvisato una violazione delle norme sulla diversificazione del rischio in materia di gestione dei fondi. La CARP ha altresì preso in considerazione il contenuto di una segnalazione dei revisori del fondo B. _____, che pure rilevava l'esistenza di rischi elevati. Premesso che la Corte cantonale ha parimenti riconosciuto l'esistenza di cause civili in Lussemburgo, essa ha fondato il suo giudizio su altri atti di cui ha spiegato la rilevanza. Il fatto che non si sia espressamente pronunciata sui considerandi della sentenza civile lussemburghese richiamati dal ricorrente non è di per sé costitutivo di una violazione del diritto di essere sentito. La

Corte cantonale ha sufficientemente motivato il suo giudizio negando implicitamente la rilevanza dei considerandi della sentenza estera a fronte degli ulteriori accertamenti disponibili. Ha infatti esaminato e valutato in modo approfondito le prove agli atti ed ha spiegato le ragioni per cui le tesi difensive erano inattendibili. Si è espressa sui punti rilevanti per il giudizio, permettendo al ricorrente di impugnarlo in questa sede con cognizione di causa. Il fatto che i giudici cantonali non abbiano esplicitamente respinto ogni singola allegazione difensiva da lui sollevata non comporta una violazione del suo diritto di essere sentito. Come si è detto, è infatti determinante che i giudici cantonali si siano espressi sui punti rilevanti per il giudizio, ciò che è avvenuto in concreto.

E. 2.4

Il ricorrente invoca una carente motivazione della sentenza impugnata facendo riferimento alla considerazione della CARP secondo cui la finalità dell'operazione perseguita dall'autore principale gli sarebbe stata

"sottaciuta". Egli ritiene quindi che l'illegalità dell'operazione non potrebbe in ogni caso essergli addebitata, giacché non gli era nota in quanto sottaciuta dal diretto interessato. Premesso che la censura non concerne la garanzia del diritto di essere sentito, ma riguarda semmai l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, il ricorrente disattende che F. _____ gli ha in realtà sottaciuto soltanto il fatto di avere utilizzato una parte dei fondi per rimborsare precedenti perdite su altri investimenti e per effettuare delle spese personali. Il ricorrente omette di considerare che, come gli era noto, lo scopo dichiarato dell'intera operazione era essenzialmente quello di utilizzare i fondi per acquisire la società J. _____ Spa, alla quale anch'egli aveva un interesse. Il ricorrente non solleva censure d'arbitrio al riguardo, sicché la censura, che si scosta dai fatti accertati in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), non deve essere vagliata oltre.

E. 3.1

Il ricorrente cita alcuni stralci della sentenza del Tribunale distrettuale lussemburghese del 29 gennaio 2020 rimproverando alla CARP di averla ignorata e sostenendo che dalla stessa risulterebbe la liceità delle operazioni incriminate.

Richiamando determinati passaggi della citata sentenza, il ricorrente si limita nuovamente ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione dei fatti, ma non si confronta con la valutazione complessiva eseguita dalla Corte cantonale sulla base dell'insieme degli elementi disponibili e non ne sostanzia quindi l'arbitrarietà. Premesso che gli stralci della sentenza civile estera riportati nel gravame attestano innanzitutto la mancata dimostrazione di determinate circostanze, il ricorrente non rende seriamente verosimile che detta sentenza assumerebbe una rilevanza tale da sovvertire la valutazione complessiva eseguita dalla CARP, con la quale, come si è detto, egli non si confronta. Non rispettosa delle predette esigenze di motivazione, la censura è inammissibile.

E. 3.2

Per il resto, il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la propria versione dei fatti ed a criticare l'impostazione accusatoria del PP, adducendo ch'essa si fonderebbe su "accertamenti fattuali errati e in violazione del diritto". Non si confronta tuttavia specificatamente con i considerandi della sentenza della CARP, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede (art. 80 cpv. 1 LTF), e non sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle citate esigenze gli accertamenti dei fatti e le valutazioni delle

prove ivi contenute.

E. 4.1

Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito adducendo di essere stato rinviato a giudizio senza che il PP gli abbia debitamente contestato i fatti oggetto dell'atto di accusa e le relative imputazioni. Fa in particolare valere una violazione degli art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 CPP, 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, adducendo di non avere avuto la possibilità di prendere posizione sulle dichiarazioni di F._____, che sono state rilevanti per il giudizio di condanna. Il ricorrente non contesta il mancato svolgimento di un interrogatorio finale (art. 317 CPP), ma adduce che questa omissione avrebbe dovuto indurre l'autorità penale a concedergli il diritto di esprimersi sui fatti incriminati e, segnatamente, sulla chiamata di correo di F._____. Riconosce di non avere presentato istanze probatorie volte ad interrogare nuovamente l'autore principale, ma sostiene che la violazione del diritto di essere sentito avrebbe dovuto essere sanata dall'autorità penale. Ritiene che le predette violazioni di questa garanzia avrebbero per finire pregiudicato l'esercizio dei suoi diritti di difesa.

E. 4.2

Secondo il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 3 cpv. 2 lett. a e b CPP ; art. 5 cpv. 3 Cost.) non è ammissibile che delle censure formali, che avrebbero potuto essere fatte valere ad uno stadio precedente del procedimento, siano presentate più tardi a seguito dell'esito sfavorevole della causa (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; 143 V 66 consid. 4.3; sentenza 6B_23/2021 del 20 luglio 2021 consid. 2.3 e rinvii). Le parti devono fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle manchevolezze di natura formale (vere o presunte) e non possono riservarsi di presentarle nell'ambito della procedura di ricorso, nel caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per loro negativo. La giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo esige di principio che l'imputato o il suo avvocato si attivino tempestivamente e nel modo adeguato per tutelare i diritti della difesa. Se un intervento ragionevole in tal senso è stato omissso dalle parti, esse non possono in buona fede fare affidamento su un'azione da parte delle autorità penali (sentenza 6B_711/2023 del 1° luglio 2024, consid. 3.2 e rinvio). Il principio della buona fede comprende anche il comportamento contraddittorio ("venire contra factum proprium"). È ravvisabile una violazione del principio della buona fede quando l'agire dell'interessato si pone in contraddizione con il suo precedente comportamento suscettibile di fondare un affidamento degno di protezione (sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.2 e rinvio).

E. 4.3

Con l'esposta argomentazione, il ricorrente lamenta genericamente una violazione del suo diritto di essere sentito e una conseguente violazione dei suoi diritti di difesa, senza tuttavia confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata, segnatamente con il considerando n. 23 (pag. 43 seg.). La Corte cantonale ha infatti rilevato che all'interrogatorio di F._____ del 2 febbraio 2021 dinanzi al PP (AI 210) ha partecipato il precedente difensore del ricorrente e che non risulta che quest'ultimo abbia in seguito formulato, neppure in sede di appello, una richiesta volta ad interrogare nuovamente l'autore principale o ad eseguire un confronto diretto con lui. La CARP ha altresì rilevato che il PP ha comunicato il 4 febbraio 2021 all'allora patrocinatore del ricorrente l'estensione dell'accusa nei suoi confronti anche al reato di appropriazione indebita aggravata (AI 213).

Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, l'imputazione litigiosa è quindi stata comunicata al ricorrente precedentemente all'emanazione dell'atto di accusa, del 25 marzo 2021. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha inoltre accertato, in modo conforme agli atti, che la difesa del ricorrente ha ritirato con scritto del 30 agosto 2023 le istanze probatorie presentate nella dichiarazione di appello. In questa sede, il ricorrente riconosce di non avere presentato istanze probatorie volte a nuovamente interrogare in contraddittorio F._____. In tali circostanze, la contestazione, sollevata unicamente con l'arringa di appello e ribadita dinanzi al Tribunale federale, viola il principio della buona fede e non deve essere vagliata oltre. Per il resto, il ricorrente si limita a lamentare genericamente una violazione del suo diritto di essere sentito e dei suoi diritti di difesa, adducendo di non avere potuto esprimersi compiutamente sui fatti addebitatigli. Non indica tuttavia puntualmente, né rende minimamente verosimile, l'esistenza di specifiche violazioni da parte della precedente istanza. Non fa in particolare valere determinate manchevolezze dell'atto di accusa (art. 325 segg. CPP), né adduce di non avere avuto accesso agli atti del procedimento penale o che una precisa richiesta da lui formulata in tal senso sarebbe stata respinta a torto dalla Corte cantonale. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è pertanto infondata.

E. 5.1

Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni rilasciate nel verbale d'interrogatorio del 16 giugno 2015 (AI 48) sarebbero inutilizzabili, siccome inficiate da nullità essendo stato interrogato a torto in veste di persona informata sui fatti ai sensi dell' art. 178 lett. a CPP . Ritiene inutilizzabile anche il successivo verbale d'interrogatorio del 19 agosto 2020 (AI 144) in quanto farebbe riferimento al primo verbale.

E. 5.2

In concreto, i verbali del 16 giugno 2015 e del 19 agosto 2020 erano già stati citati e presi in considerazione dalla Corte delle assise criminali nel giudizio di primo grado. Il ricorrente non sostiene di avere sollevato espressamente la questione della loro inutilizzabilità (art. 141 cpv. 5 CPP) dinanzi alla CARP, che si sarebbe rifiutata a torto di dichiararli inutilizzabili. Né tale circostanza risulta dagli atti. Come già si è detto, il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto gli imponeva di fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle pretese manchevolezze di natura formale. Egli non può riservarsi di presentarle successivamente, nell'ambito della procedura di ricorso, per il caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per lui negativo (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.2). La censura relativa alla pretesa inutilizzabilità dei suddetti verbali avrebbe potuto essere presentata dal ricorrente perlomeno in sede di appello dinanzi alla CARP. Sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, essa viola il principio della buona fede e quello dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF ; sentenza 6B_12/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 3.3). La censura è pertanto inammissibile.

E. 6

Nel gravame, il ricorrente non si confronta poi con i considerandi in cui la Corte cantonale ha esaminato la chiamata di correo di F._____ ed ha spiegato le ragioni per cui l'ha ritenuta attendibile. Non fa in particolare valere l'esistenza di dichiarazioni manifestamente contraddittorie o incoerenti, né sostanzia d'arbitrio l'accertamento della CARP secondo cui non vi sono stati cambiamenti di versione da parte dell'autore principale. Il ricorrente non si

confronta poi nemmeno con le considerazioni della Corte cantonale in merito alla congruenza della chiamata di correo con gli ulteriori riscontri disponibili. Non rende quindi ravvisabile arbitrio alcuno.

E. 7

Il ricorrente fa valere una violazione del diritto, negando segnatamente l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita (art. 138 CP). Sollevando questa censura, egli si scosta tuttavia dai fatti accertati dalla CARP, non sostanziati d'arbitrio e quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non considera gli elementi costitutivi del reato in questione e non fa perciò valere una violazione dell' art. 138 CP conformemente ai requisiti di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF . Come già si è detto, egli rimette genericamente in discussione i fatti accertati dalla Corte cantonale, senza tuttavia dimostrarne puntualmente l'arbitrarietà. Ciò è in particolare il caso anche laddove egli ripropone in modo appellatorio la tesi secondo cui il reato di appropriazione indebita commesso dall'autore principale sarebbe già stato consumato e concluso prima dell'operazione incriminata.

Il ricorrente sostiene segnatamente che, una volta investiti, i fondi di H. _____ non sarebbero stati affidati né a lui né al correo A. _____, ma sarebbero stati versati a favore del comparto D. _____ quale controprestazione per la sottoscrizione e l'ottenimento delle rispettive quote del fondo. Omette tuttavia di considerare ch'essi hanno agito quali complici dell'autore principale e che, secondo il capo d'imputazione e il relativo giudizio di condanna, i valori patrimoniali erano affidati all'autore principale, che, per l'appunto, è stato da loro aiutato ad appropriarsene. Il ricorrente si scosta dalla fattispecie incriminata e non fa conseguentemente valere una violazione dell' art. 138 CP .

E. 8.1

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato l' art. 50 CP , siccome non avrebbe motivato in modo sufficiente la commisurazione della pena, omettendo in particolare di esporre le ragioni per cui non ha applicato l'attenuante prevista dall' art. 26 CP , da lui esplicitamente invocata nell'arringa difensiva.

E. 8.2

I principi della commisurazione della pena sono disciplinati dagli art. 47 segg. CP (cfr. DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 141 IV 61 consid. 6.1.1 e rinvii). Giusta l' art. 50 CP , se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii). Secondo l' art. 81 cpv. 3 lett. a CPP , la motivazione della sentenza comprende esplicitamente le sanzioni. Se entra nel merito di un appello, il Tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado (art. 408 CPP ; DTF 149 IV 284 consid. 2.2; 143 IV 408 consid. 6.1). Alla luce del carattere riformatorio del rimedio giuridico dell'appello, la Corte cantonale deve stabilire una pena propria e motivarla in modo comprensibile (DTF 150 IV 481 consid. 2.4; 141 IV 244 consid. 1.3.3). Tenuto altresì conto del diritto di essere sentito del ricorrente, la Corte cantonale deve in particolare esporre i motivi per cui ha rifiutato di riconoscere una determinata circostanza attenuante che poteva entrare in considerazione e che è stata esplicitamente invocata dal ricorrente (sentenza 6P.34/1994 del 16 novembre 1994 consid. 4a).

E. 8.3

In concreto, l'autore principale (F. _____) è stato condannato per appropriazione indebita aggravata ai sensi dell' art. 138 n. 2 CP , per avere agito in qualità di gerente di patrimoni. Si tratta al riguardo di un'appropriazione indebita qualificata, che costituisce un reato speciale improprio ("unechtes Sonderdelikt"; sentenza 6B_836/2015 del 28 aprile 2016 consid. 2.3; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 5aed. 2024, pag. 138 n. 6). A questo reato speciale, il ricorrente ha partecipato in veste di complice. L' art. 26 CP , dal titolo marginale "partecipazione a un reato speciale", prevede che, se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata. Il ricorrente ha esplicitamente sollevato nella procedura di appello questa circostanza attenuante, che poteva entrare in considerazione nella fattispecie (cfr. sentenza 6B_836/2015, citata, consid. 2.3; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., pag. 396 n. 139). La Corte cantonale non vi ha tuttavia fatto alcun riferimento nel suo giudizio sulla commisurazione della pena e non si è quindi confrontata con l'applicazione dell' art. 26 CP , spiegando i motivi per cui non ha tenuto conto di questa circostanza attenuante. Su questo punto, la sentenza impugnata viola quindi il diritto federale, sicché la censura è fondata. La CARP dovrà pertanto ripronunciarsi sulla commisurazione della pena.

E. 9

Nelle conclusioni, il ricorrente chiede inoltre la reiezione dell'istanza di indennizzo dell'accusatrice privata. Premesso che la CARP ha rinviato l'accusatrice privata al competente foro civile per la determinazione delle pretese risarcitorie, la domanda non è oggetto di una specifica censura debitamente motivata, di modo che non deve essere vagliata in questa sede.

E. 10.1

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. I dispositivi n. II e n. VI punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, relativi alla pena e agli oneri processuali della sede cantonale, devono essere annullati. Gli atti devono quindi essere rinviati alla Corte cantonale, affinché si ripronunci sulla commisurazione della pena e, conseguentemente, sull'eventuale nuova ripartizione delle spese giudiziarie della sede cantonale. Per il resto, il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.

E. 10.2

Le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico del ricorrente in misura corrispondente alla sua prevalente soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica per contro di porre una parte delle spese giudiziarie a carico dell'opponente B. _____. Parimenti, in considerazione della sua soccombenza preponderante, il ricorrente è tenuto a versare all'opponente un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale, che sono parzialmente compensate (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.